



Allegato A/M10 al Provvedimento dirigenziale n. 29 del 19/03/2019

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)

BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 10 "PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI" – ANNUALITÀ 2019

1. Premessa

Il presente Bando pubblico è relativo alla presentazione delle domande di sostegno (1a annualità) e delle domande di pagamento (conferma impegno) per l'istruttoria e finanziamento delle stesse nell'ambito della **Misura 10 - Pagamenti Agro-climatico-ambientali**, sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali, del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 approvato con Decisione della Commissione Europea n. C(2015) 7885 dell'11/11/2015. **Annualità 2019.**

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta, la Misura M10 prevede i seguenti interventi:

- **10.1.1** **Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle**
- **10.1.2** **Miglioramento dei pascoli di alpeggio**
- **10.1.3** **Sostegno ai metodi di lotta integrata**
- **10.1.4** **Salvaguardia razze in via di estinzione**
- **10.1.5** **Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica**

2. Riferimenti normativi

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2019.

Base giuridica unionale

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
- Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio.Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e

del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008.

- Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio.
- Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza.
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto

riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.

- Regolamento delegato (UE) 4 maggio 2016, n. 2016/1393 della Commissione recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio.
- Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini.
- Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e successive modifiche.
- Regolamento (UE) n. 2393/2017 (omnibus) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale

Normativa nazionale

- Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni: nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998) Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A).
- D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (G.U. n. 137 del 15 giugno 2001) “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”;
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali” (G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1997).
- D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. Codice dell'amministrazione digitale.
- Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2005) “Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari” convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2005, n.

231 (G. U. n. 263 dell'11 novembre 2005) recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.

- Decreto-Legge 3 ottobre 2006, n. 262: disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286 e modificato dall'art. 339 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244.
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006) "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), comma 1052.
- Legge 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali".
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 – "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" in vigore dal 1 gennaio 2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017. Art.1 comma 1142: "Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia per i terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018".
- Legge 1 dicembre 2018, n. 132 – "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate" in vigore dal 4 dicembre 2018, ha prorogato al 31 dicembre 2019 il termine previsto dall'art. 1, comma 1142 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017.
- Decreto 11 marzo 2008 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (G.U. n. 240 del 13 ottobre 2008) - Approvazione delle linee guida per lo sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale.
- D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2010) "Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE";
- Deliberazione Agea del 24 giugno 2010 (G.U. n. 160 del 12 luglio 2010) "Regolamento di attuazione della legge n. 241/90 e s.m.i., relativo ai procedimenti di competenza di Agea".
- Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
- D.Lgs. 30-12-2010 n. 235 - Pubblicato nella G.U. 10 gennaio 2011, n. 6, S.O. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, n.69.

- D.P.C.M. 22-7-2011 - Pubblicato nella G.U. 16 novembre 2011, n. 267. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5: disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. n. 265 del 13 novembre 2012) “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
- Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136.
- D.M. prot. n. 6513 del 18 novembre 2014 - Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. 162 del 12/01/2015 – Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. n. 1420 del 26 febbraio 2015 - disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
- D.M. prot. n. 1922 del 20 marzo 2015 – Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020.
- D.M. n. 497 del 17/01/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.
- AGEA.2017.47103 del 1° giugno 2017 – aggiornamento del SIPA – GIS calcolo dell’importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare alle Domande uniche e di Sviluppo Rurale.
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli.
- Circolare ACIU.2014.702 del 31.10.2014 – Artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale.
- Circolare ACIU.2014.812 del 16/12/2014 – Addendum n.1 alla circolare prot. n. ACIU.2014.702 del 31.10.2014.
- Istruzioni Operative OP AGEA n. 25 del 30 aprile 2015 - Costituzione e aggiornamento del Fascicolo aziendale.
- Circolare ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016 - “Reg. (UE) n. 1307/2013 e Reg. (UE) N.639/2014 – Agricoltore in attività – modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015 e revisione complessiva delle relative disposizioni.”.
- Circolare AGEA 2016 16382 del 7 luglio 2016 - procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.
- Istruzioni operative n. 32 del 6 luglio 2017 - Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013.

- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014 “Art. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013 e art. 40 del Reg. (UE) n. 639/2014 – pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente – definizione del periodo di riferimento per la diversificazione colturale”.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.812 del 16 dicembre 2014 – “Addendum n. 1 alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2014.702 del 31 ottobre 2014”.
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015. 141 DEL 20 MARZO 2015- riforma PAC – DM 12 gennaio 2015 n. 162 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 – 2020 - piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.343 DEL 23 LUGLIO 2015 - oggetto: riforma PAC – integrazione alla circolare prot. aciu.2015.141 del 20 marzo 2015- Piano di coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 DEL 29 settembre 2015 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 DEL 23 dicembre 2015 - Riforma PAC – criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015;
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.35 DEL 20 gennaio 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla Circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015.
- Circolare AGEA prot. n .ACIU.2016.161 DEL 18 marzo 2016 - Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.569 del 23 dicembre 2015
- Circolare AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018- Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.82630 del 30 ottobre 2017.

Normativa regionale

- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d’Aosta;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 430 in data 5 aprile 2018, recante recepimento delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 1867/2018 in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure connesse alla superficie e di alcune misure connesse agli investimenti del Programma di sviluppo rurale 2014-2020.
- Provvedimento dirigenziale n. 6518 in data 22/11/2018, con il quale l’Autorità di gestione del PSR approva il Sistema di gestione e controllo del PSR 2014-2020 (Si.Ge.Co.).

3. Definizioni

Ai fini del presente bando pubblico si intende per:

- «domanda di sostegno»: una domanda di aiuto/sostegno o di partecipazione a un regime di partecipazione ai sensi del reg. (UE) n. 1305/2013;
- «domanda di pagamento»: una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del reg. (UE) n. 1305/2013.

4. Beneficiari

Agricoltori, singoli o associati, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 1307/2013.

5. Combinazioni di impegni

A norma dell'art. 11 del reg. (UE) n. 808/2014, rispetto alla potenziale combinazione delle misure 10, 11 e 14, o di combinazioni fra impegni diversi della stessa misura o di misure diverse, si dispone quanto segue:

a) livello di singola particella:

1. nell'ambito della M10, l'intervento 10.1.2 (riferito esclusivamente all'ambito territoriale "alpeggio") non è cumulabile con gli interventi 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.5, riferiti esclusivamente al fondovalle;
2. sempre nell'ambito della M10, a livello di singola particella di fondovalle, non sono cumulabili l'intervento 10.1.1 con gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto riferiti a tipologie colturali differenti (le foraggere il primo, colture arboree e orticole i secondi);
3. sempre nell'ambito della M10, sono potenzialmente cumulabili gli interventi 10.1.3 e 10.1.5, in quanto perseguono obiettivi ambientali complementari e compatibili (i metodi di lotta integrata il primo, la tutela di varietà a rischio di erosione genetica il secondo);
4. non sono cumulabili gli impegni della M10 con quelli della M11, ad eccezione dell'intervento 10.1. (varietà a rischio di erosione genetica) che è cumulabile con gli interventi a favore dell'agricoltura biologica della M11;

b) a livello di azienda:

1. fatte salve le prescrizioni di cui al punto a), riferite alle singole particelle, l'agricoltore può potenzialmente aderire a tutti gli interventi della M10, in coerenza con la zonizzazione (fondovalle e alpeggio) e con il piano colturale della propria azienda;
2. considerato che la M11 si applica soltanto alle superfici di fondovalle, l'agricoltore a capo di un'azienda biologica (in conversione o in mantenimento) può aderire all'intervento 10.1.2 per le eventuali superfici riferite alla zonizzazione "alpeggio"; nella medesima azienda biologica, l'agricoltore può aderire all'intervento 10.1.5 in virtù di quanto disposto al punto a.4);
3. la M14, riferita all'unità di bestiame, è sempre cumulabile con la M10 e la M11, riferite all'unità di superficie; in particolare, non vi è rischio di sovrapposizione fra l'intervento 10.1.4, che compensa i minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze autoctone in via di estinzione meno produttive, e l'intervento 14.1, che compensa i maggiori costi per l'acquisto di materiali di lettiera (paglia o tappeti in gomma) che migliorano il benessere degli animali; pertanto, i due interventi sono compatibili e cumulabili fra loro.

6. Ambito territoriale di intervento

La misura è applicabile sull'intero territorio regionale in base all'ambito territoriale sotto riportato:

10.1.1	Gestione estensiva dell'allevamento	<i>fondovalle e mayen</i>
10.1.2	Miglioramento dei pascoli di alpeggio	<i>alpeggio</i>
10.1.3	Sostegno ai metodi di lotta integrata	<i>fondovalle e mayen</i>
10.1.4	Salvaguardia razze in via di estinzione	<i>Territorio regione Valle d'Aosta</i>
10.1.5	Biodiversità vegetale di interesse agrario-tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	<i>fondovalle e mayen</i>

7. Condizioni di ammissibilità

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento (rilascio informatico) e mantenuti per l'intera durata dell'impegno.

Il beneficiario deve essere in possesso dei requisiti/condizioni di ammissibilità di seguito indicati:

10.1.1	Gestione estensiva dell'allevamento	<ul style="list-style-type: none"> - possesso di partita IVA in agricoltura - superficie minima 2000 mq di colture erbacee non avvicendate
10.1.2	Miglioramento dei pascoli di alpeggio	<ul style="list-style-type: none"> - possesso di partita IVA in agricoltura - superficie minima 10.000 mq di colture foraggere non avvicendate
10.1.3	Sostegno ai metodi di lotta integrata	<ul style="list-style-type: none"> - possesso di partita IVA in agricoltura - superficie minima 1000 mq di colture ortive, colture industriali, piccoli frutti, frutti maggiori, vite, frutta a guscio
10.1.4	Salvaguardia razze in via di estinzione	<ul style="list-style-type: none"> - possesso di partita IVA in agricoltura - consistenza minima 1 UBA se bovini; 0,6 UBA se ovi/caprini oggetto dell'impegno per le razze in via di estinzione - iscrizione nei libri genealogici/registri anagrafici delle rispettive razze: bovina valdostana pezzata nera, bovina valdostana castana; ovina rosset; caprina valdostana
10.1.5	Biodiversità vegetale di interesse agrario-tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	<ul style="list-style-type: none"> - possesso di partita IVA in agricoltura - Superficie minima ammissibile 0,1 ha di Vite/Frutta/Ortive/cereali

N.B. le superfici, per essere ammissibili a premio, devono ricadere all'interno del territorio regionale e degli ambiti territoriali specificati dalla tipologia di intervento (alpeggio, mayen, fondovalle), essere condotte secondo uno dei titoli ammessi e per il periodo d'impegno previsti e non devono essere state identificate con "Nessuna Pratica" sul Piano di Coltivazione.

8. Tipologia di sostegno

<i>Intervento</i>	<i>Tipologia</i>
10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.5	Premio annuale a superficie agricola utilizzata nel rispetto degli impegni agro-climatico-ambientali
10.1.4	Premio annuale per Unità di Bovino Adulto (UBA) oggetto di impegno

9. Importi assegnati ai singoli interventi

10.1.1	Gestione estensiva dell'allevamento	euro 2.450.000,00
10.1.2	Miglioramento dei pascoli di alpeggio	euro 1.450.000,00
10.1.3	Sostegno ai metodi di lotta integrata	euro 100.000,00
10.1.4	Salvaguardia razze in via di estinzione	euro 720.000,00
10.1.5	Biodiversità vegetale di interesse agrario-tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica	euro 33.000,00

10. Modalità e termini per la presentazione delle domande

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2019 sono i seguenti:

- Domande iniziali: **15 maggio 2019**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **31 maggio 2019**;
- Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.
- Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2019**

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2019** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una “domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15” oltre il termine del 31 maggio 2019 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2019. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2019 sono irricevibili.

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA ai CAA mandatari. Le domande dovranno essere compilate sulla base delle istruzioni operative contenute nella circolare **AGEA Istruzioni Operative 11 del 18 febbraio 2019**.

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento.

Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento ed un'istruttoria ad hoc per la verifica del rispetto dell'impegno.

11. Impegni ed obblighi

Le tipologie di operazioni del presente bando pubblico prevedono il **rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni**.

- **Per le domande connesse alle superfici (M 10.1.1 – 10.1.2. – 10.1.3. – 10.1.5.):**

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono **dal 15 maggio della presentazione della domanda di sostegno al 14 maggio dell'anno successivo e nel rispetto della continuità dei 5 anni** (esempio domanda di sostegno 2015 – impegno da rispettare dal 15/05/2015 al 14/05/2020).

Per l'anno 2019 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal **15 maggio 2019 e terminano il 14 maggio 2024**.

- **Per le domande connesse agli animali (M 10.1.4):**

Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di sostegno iniziale decorrono **dal 31 marzo della presentazione della domanda di sostegno al 30 marzo dell'anno successivo e nel rispetto della continuità dei 5 anni** (esempio domanda di sostegno 2015 – impegno da rispettare dal 30/03/2015 al 30/03/2020).

Per l'anno 2019 la decorrenza degli impegni, assunti con la domanda di sostegno, è dal **31 marzo 2019 e terminano il 30 marzo 2024**.

Entro il 3° anno di impegno è possibile aumentare il numero delle UBA richieste nella domanda di pagamento:

- per le razze bovina valdostana pezzata nera, bovina valdostana castana, ovina Rosset, caprina valdostana - aumento fino al 20% rispetto alle UBA richieste nella domanda di sostegno;
- per le razze bovina valdostana pezzata nera - aumento fino al 50% rispetto alle UBA richieste nella domanda di sostegno.

Il beneficiario deve garantire il rispetto, sull'intera superficie aziendale, della condizionalità e dei requisiti minimi relativi ai fertilizzanti e ai prodotti fitosanitari nonché i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente.

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità ed ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda al D.M. prot. n. 497 del 17 gennaio 2019 (in fase di pubblicazione) concernente "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Il beneficiario deve inoltre rispettare le disposizioni dell'Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 23 settembre 2016 recante "Determinazione del "carico animale sostenibile" e del "carico animale agroambientale" per le razze autoctone e non autoctone allevate in Valle d'Aosta".

Di seguito vengono riportati gli impegni previsti per ciascuna tipologia di intervento:

10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento

Impegno A. Riduzione del carico animale nelle aziende di fondovalle

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
riduzione dal carico animale ordinario di 4 UBA/ha ad un carico massimo di 2,2 UBA/ha	<p>Con riferimento alla condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento della Giunta regionale.</p> <p>BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti.</p> <p>Relativamente al carico animale, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 23 settembre 2016, recante approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale correlate alla superficie.</p>	DM 1420/2015; DGR 328/2015 (deroghe per l'attività minima)	<p>Carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1.</p> <p>Periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni.</p>	<p>Per questo impegno, l'ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone con un carico di 4 UBA/ha. Tale carico tiene conto del periodo di permanenza del bestiame sulle superfici di fondovalle e dei relativi periodi di monticazione estiva.</p>	<p>La riduzione del carico animale permette di ridurre ulteriormente l'apporto di azoto organico; tale riduzione favorisce il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia dal punto di vista floristico.</p> <p>La miglior copertura vegetale e la riduzione del calpestio contrastano i rischi di erosione.</p>	<p>Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none">1. carico animale massimo 2,2 UBA/ha2. verifica della monticazione delle UBA produttive3. verifica superficie impegnata4. rispetto del periodo di impegno <p>Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.</p>

Impegno B. Obbligo di fertilizzazione organica

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
obbligo di fertilizzazione organica utilizzando reflui zootecnici compatibili con un carico animale pari a 2,2 UBA/ha.	Si applicano le disposizioni del Decreto interministeriale 25 febbraio 2015 n. 5046 recante “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell’utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, come recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016, e non quelle del CGO 1 (ambito di applicazione superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati)	Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo, con le seguenti tipologie di impegno: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999); - Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina r dell’utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato” - Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’ articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d’Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006; - Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016 recante “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici “ e relativo allegato, in attuazione del DM 5046/16.	Per le aziende zootecniche di fondovalle, l’apporto di azoto ordinario è rapportato al carico pari a 4 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone (vale a dire 277 Kg/ha anno di azoto) considerando anche 50 U di N derivante da fertilizzazione chimica. Per le aziende foraggicole di fondovalle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono apportare 46 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 135 quintali di letame maturo)	E’ favorita la presenza di sostanza organica ben umificata che ha un’influenza diretta sulla struttura dei suoli. Ciò consente il mantenimento della notevole varietà floristica esistente nei prati polifiti, il che rende possibile il permanere di una copertura vegetale costante durante l’anno	Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono: 1. verifica superficie impegnata; 2. verifica della documentazione aziendale prevista (quaderno di campagna, fatture, accordi di fornitura, dichiarazione/certificazione di smaltimento) per la dimostrazione del reperimento dei fertilizzanti organici; 3. rispetto del periodo di impegno. Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

Impegno C: divieto di fertilizzazione chimica

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
Divieto di fertilizzazioni chimiche	Si applicano le disposizioni del Decreto interministeriale 25 febbraio 2015 n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", come recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016, e non quelle del CGO 1 (ambito di applicazione superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo, con le seguenti tipologie di impegno: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999); - Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina r dell'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» - Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006; - Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016 recante "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici " e relativo allegato, in attuazione del DM 5046/16.	Per le aziende zootecniche di fondovalle, l'apporto di azoto ordinario è rapportato al carico pari a 4 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone (vale a dire 277 Kg/ha anno di azoto) considerando anche 50 U di N derivante da fertilizzazione chimica. Per le aziende foraggicole di fondovalle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono apportare 46 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 135 quintali di letame maturo)	Il divieto di concimi chimici riduce l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee	Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono: 1. verifica della documentazione aziendale prevista (quaderno di campagna, fatture) per l'esclusione delle fertilizzazioni chimiche; 2. rispetto del periodo di impegno

Elementi del premio

a) Per le aziende zootecniche¹

Superfici foraggere di fondovalle e mayen afferenti ai seguenti raggruppamenti colturali:

- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Non Avvicendato;
- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Pascolo Non Avvicendato;
- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Pascolo Magro;

b) Per le aziende foraggere e per le aziende zootecniche aventi un carico animale inferiore alle 0,5 UBA/ha di superficie foraggere di fondovalle e mayen con contratto fieno letame².

Superfici foraggere di fondovalle e mayen afferenti ai seguenti raggruppamenti colturali:

- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Non Avvicendato;
- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Pascolo Non Avvicendato;

Entità del sostegno

- Il premio di base è pari a **180 €/ha** per i succitati raggruppamenti colturali
- Premio aggiuntivo: è previsto un premio aggiuntivo pari a **100 €/ha** per le aziende che partecipano al sistema tradizionale che prevede la monticazione delle mandrie verso l'alpeggio. Qualora si verifichi l'affida del bestiame produttivo (vacche di età superiore a 30 mesi) da parte di aziende di fondovalle ad aziende che praticano la monticazione (ivi compresa l'azienda stessa), in ragione di almeno due terzi della consistenza dei capi alla data del 31 marzo, è riconosciuto alle superfici di fondovalle un premio aggiuntivo di 100 €/ha, fatto comunque sempre salvo il rispetto degli impegni (A, B e C) previsti dall'intervento.

1 Ove per aziende zootecniche si intendono le aziende aventi un carico animale uguale o superiore alle 0,5 UBA/ha di superficie foraggere di fondovalle e mayen.

2 Ove il Contratto fieno letame è un accordo sottoscritto tra un'azienda zootecnica e un'azienda foraggera aventi un fascicolo aziendale validato nel SIAN ove l'azienda foraggera dichiara di cedere il proprio foraggio ad un'azienda zootecnica in cambio di un'adeguata fertilizzazione organica e ove l'azienda zootecnica si impegna a effettuare la fertilizzazione organica e di conseguenza beneficia di una riduzione proporzionale del proprio carico aziendale (UBA/ha).

10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio

Impegno A: Riduzione del carico animale nelle aziende d'alpeggio

Descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
Riduzione del carico animale massimo da 1 a 0,5 UBA/ha nei pascoli d'alpe	BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti. Relativamente al carico animale, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 23 settembre 2016, recante approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale correlate alla superficie.	DM 1420/2015; DGR 328/2015 (deroghe per l'attività minima)	<u>Attività minime:</u> carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1 periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni;	Per questo impegno, l'ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone con un carico di 1 UBA/ha.	Nei casi di eccessiva pressione, la riduzione genera il positivo apporto di sostanza organica, migliora la struttura del terreno, favorisce il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico, evitando così i rischi di erosione.	Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate e nazionali comprendono: <ol style="list-style-type: none">1. carico animale compreso tra 0,1 UBA/ha e 0,5 UBA/ha secondo le modalità previste dall'allegato relativo al calcolo del carico animale corretto;2. verifica della monticazione delle UBA produttive3. verifica superficie impegnata4. rispetto dell'impegno quinquennale. Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

Impegno B: Divieto di fertilizzazioni chimiche

Descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
Divieto di fertilizzazione chimica	Si applicano le disposizioni del Decreto interministeriale 25 febbraio 2015 n. 5046 recante “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell’utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”, come recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016, e non quelle del CGO 1 (ambito di applicazione superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati)	<p>Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo, con le seguenti tipologie di impegno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). 	<p>- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);</p> <p>- Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina r dell’utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato”</p> <p>- Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’ articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006</p> <p>- Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d’Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell’8 febbraio 2006;</p> <p>- Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016 recante “Approvazione delle disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici “ e relativo allegato, in attuazione del DM 5046/16.</p>	Per questo impegno, l’ordinarietà prevede minimi apporti azotati che precedono la ripresa vegetativa primaverile che segna l’inizio del periodo di forte assorbimento	Il divieto di concimi chimici riduce l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee	Le verifiche di tipo amministrativo comprendono: <ul style="list-style-type: none"> - controllo del quaderno di campagna; - rispetto dell’impegno quinquennale.

Elementi del premio

Superfici foraggere di alpeggio afferenti ai seguenti raggruppamenti colturali

- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Non Avvicendato;
- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Prato Pascolo Non Avvicendato;
- Colture Foraggere (Non Avvicendate) - Pascolo Magro;

Entità del sostegno

Il premio è pari a:

- 50 €/ha per le aziende con alpeggio produttivo definito dalla presenza di vacche da latte in produzione per almeno il 50% delle UBA presenti in alpeggio alla data del 31/07.
- 20 €/ha per gli alpeggi improduttivi definiti dalla presenza di vacche da latte in produzione inferiore al 50% delle UBA presenti in alpeggio alla data del 31/07 o di altre specie animali.

10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata

Impegno A: Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dal DPI regionale

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari
<p>1. Gestione del suolo: obbligo di osservare le disposizioni del DPI per le singole colture; in generale, obbligo di rispettare i seguenti impegni.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite esclusivamente, per le colture erbacee (comprese le orticole), la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione; per le colture arboree all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali ed è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila, inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci; - nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle cippature per le quali non si applica questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geo-pedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione; per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) <p>In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento, è consentita l'erpatura a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione.</p>	<p>BCAA 5 - Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80.</p> <p>Nel caso di ricorso alla deroga, in caso di elevata acclività o di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.</p> <p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo: per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.). 	<p>Non pertinente</p>
<p>2. Scelta materiale di moltiplicazione: nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esen o virus controllato.</p>	<p>Non pertinente</p>	<p>Non pertinente</p>

<p>3. Avvicendamento culturale: il disciplinare riporta indicazioni specifiche sugli intervalli da rispettare per il ritorno della coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.</p> <p>L'adozione di un avvicendamento quinquennale comprende almeno tre colture e prevede al massimo un ristoppio per ogni coltura. Tuttavia, in quelle situazioni nelle quali il criterio generale di rotazione risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e consenta al massimo un ristoppio per coltura; è inoltre possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa. La coltura inserita tra i due ristoppi può essere sostituita con un anno di riposo del terreno (maggese). Eventuali ulteriori prescrizioni relative alla successione colturale sono riportate nelle singole schede di coltura del DPI.</p> <p>Queste disposizioni del disciplinare sono più vincolanti rispetto alla pratica ordinaria, dove l'agricoltore - pur effettuando la rotazione - sceglie la coltura in virtù della massimizzazione del reddito, e non necessariamente per evitare fenomeni di stanchezza" del terreno.</p> <p>Peraltro, non potendo quantificare con esattezza il maggior impegno nelle diverse casistiche di rotazione, l'impegno non è compensato dal premio.</p>	<p>Nessuna misura di condizionalità pertinente; in merito al <i>greening</i> si rimanda alla scheda di misura</p>	<p>Non pertinente</p>
--	---	-----------------------

<p>4. Fertilizzazione: le disposizioni del DPI regionale prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità in conformità a quanto indicato nell'Allegato II del DPI (i parametri analitici si possono desumere da banche dati e carte pedologiche o di fertilità opportunamente aggiornati, riferiti almeno per aree omogenee); - la definizione dei quantitativi di macroelementi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale tramite un piano di fertilizzazione, redatto da un tecnico (il piano deve tenere in considerazione le asportazioni colturali e la dotazione del terreno per P e K, essere basato sulle analisi del terreno e contenere: descrizione tipologia fertilizzanti autorizzati, epoca e modalità di somministrazione, quantitativi); in alternativa, è possibile adottare le schede di fertilizzazione del DPI a dose standard per coltura; - il frazionamento delle dosi di azoto quando superano 100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree; - l'impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, che devono essere conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, con le eccezioni previste in Allegato II del DPI. Sono inoltre impiegabili anche i prodotti consentiti dal Reg. CE 834/07 relativo ai metodi di produzione biologica. <p>Per le specifiche riguardanti la gestione della fertilizzazione si rimanda all'Allegato II del DPI e alle schede di coltura.</p>	<p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante “Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.”</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali). <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>
--	--	---

<p>5. Irrigazione: le disposizioni del DPI regionale prevedono che per tutte le pratiche irrigue, esclusi gli impianti di microirrigazione (goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette a bassa portata), è obbligatorio adottare almeno una di queste tipologie di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redazione di un piano di irrigazione, basato sul calcolo del bilancio idrico della coltura che tiene conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione. I piani di irrigazione possono essere redatti utilizzando supporti aziendali specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici, consulenze di tecnici specializzati). Ogni azienda deve registrare su schede apposite o sul quaderno di campagna date e volumi di irrigazione. Non è necessario registrare i dati pluviometrici perché già inclusi nel bilancio idrico. Nel caso di irrigazione turnata gli interventi irrigui potranno scostarsi da quanto previsto dai piani di irrigazione in funzione della durata del turno irriguo; - redazione di un piano di irrigazione basato sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto (ad es. tensiometri, altri sensori ecc.). Ogni azienda deve opportunamente registrare su schede apposite o sul quaderno di campagna, in occasione dell'intervento irriguo, date e volumi di irrigazione e dati di campo rilevati; - registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di pioggia. Ogni azienda deve opportunamente registrare i dati di cui sopra e rispettare i volumi massimi di adattamento specificati per ogni coltura e per diversi tipi di terreno. Il rispetto dei volumi massimi è subordinato all'effettiva possibilità di conoscere o misurare con strumenti ordinari il volume d'acqua distribuito. <p>Nel caso di irrigazione esclusiva tramite impianti di microirrigazione l'azienda è tenuta alla sola registrazione del volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione.</p>	<p>BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Non pertinente</p>
<p>6. Difesa integrata volontaria (*):</p> <ul style="list-style-type: none"> - obbligo di effettuare i trattamenti fitosanitari secondo le disposizioni generali del DPI e le indicazioni dei bollettini del Servizio fitosanitario regionale in relazione all'intervento specifico, rispettando le dosi, le epoche, i principi attivi ammessi, il numero massimo di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari; - obbligo di effettuare i monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel DPI regionale, in modo da limitare il numero dei trattamenti. 	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <ul style="list-style-type: none"> - Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: - registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna) - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; - presenza in azienda di un sito per il corretto 	<p>Normativa nazionale di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> - Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) - Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». - Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014

<p>Nel DPI la scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, avviene considerando valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di difesa, limitando, per quando possibile, i prodotti che contengono sostanze attive "candidate alla sostituzione" (Reg. 408/2015/UE) e quelli particolarmente dannosi alla salute umana.</p> <p>Questo determina, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare, si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. Peraltro, il ricorso a prodotti a minor impatto ambientale determina - nel caso di attacchi importanti e difficili da debellare - la reiterazione dei trattamenti che, per via della minor efficacia dei prodotti consigliati, impongono maggiori costi in termini di ore lavoro e utilizzo delle attrezzature, rispetto all'utilizzo di prodotti commerciali a largo spettro e più efficaci (pratica ordinaria).</p> <p>Rispetto alla baseline (requisiti minimi e pratiche ordinarie), l'agricoltore deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni del disciplinare regionale e dei bollettini emessi dal Servizio fitosanitario regionale (SFR), il quale stabilisce i valori "soglia" per intervenire in maniera puntuale con prodotti a basso impatto (di preferenza naturali o biologici). Per stabilire i valori soglia, il SFR utilizza gli esiti di monitoraggi aziendali o di rilievi diretti, e determina l'epoca, la dose e l'eventuale reiterazione dei trattamenti.</p> <p>Ne consegue che l'agricoltore che aderisce volontariamente al Disciplinare regionale è vincolato nelle proprie scelte, perché deve trattare secondo le indicazioni dei bollettini del SFR: questo impegno è quindi più stringente rispetto alla baseline.</p> <p>(*) La dicitura "volontaria" si riferisce all'impegno più stringente rispetto alla baseline di riferimento (D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, articolo 20), ma comunque ad un impegno obbligatorio per l'operazione oggetto di premio</p>	<p>immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</p> <p>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</p> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".</p> <p>Il DM 150/2012 (PAN) stabilisce dei principi generali della produzione integrata, ma non determina le dosi, le epoche di impiego, il numero e la periodicità dei monitoraggi, il numero dei trattamenti,</p> <p>In merito ai prodotti da utilizzare, il Ministero alla Salute pubblica periodicamente l'elenco dei prodotti utilizzabili, indicandone la classe di tossicità. Al manifestarsi di una fitopatologia o in via preventiva, l'agricoltore (viticoltore, frutticoltore, orticoltore, piccoli frutti, piante officinali) o l'utilizzatore professionale interviene distribuendo sulla coltura uno o più prodotti autorizzati dal Ministero alla Salute scelti con un criterio personale tra quelli ritenuti a minor rischio per la salute e l'ambiente (la scelta personale non sempre rispetta i criteri di basso impatto ambientale) ed effettua il trattamento, nel rispetto delle dosi e delle indicazioni in etichetta.</p> <p>La scelta di quando e quale prodotto utilizzare è pertanto appannaggio esclusivo dell'agricoltore/operatore, che deve garantire i disposti normativi (prodotti consentiti, dosi e indicazioni da etichetta, taratura macchine, patentino).</p>
---	---	---

<p>7. Tenuta dei registri aziendali: obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali, dei trattamenti fitosanitari e di magazzino (dei prodotti fitosanitari e degli altri prodotti). Le operazioni colturali sono registrate per ciascuna coltura o in ordine cronologico.</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>
---	--	--

Impegno B: Impegno aggiuntivo “metodi alternativi di lotta integrata”

descrizione impegno	CGO e BCAA condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale
<p>Ricorso metodi alternativi di lotta integrata quali: metodi di confusione e disorientamento sessuale, trappole attract and kill, esche proteiche, <i>Bacillus thuringiensis</i> spp, virus della granulosa, nematodi entomopatogeni, altri agenti biologici di controllo, prodotti di cui all'Allegato 2 del Reg. (CE) n. 834/2007; in particolare, l'agricoltore si impegna ad utilizzare, singolarmente o alternativamente, i metodi e i prodotti sopra descritti, effettuando almeno 4 interventi/applicazioni nel corso dell'anno.</p>	<p>CGO 10, CGO 4 e CGO 1 (vedasi impegno base A.7) Nella Baseline e nei DPI l'impiego del metodo della confusione sessuale non è vincolante</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)</p>	<p>Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) DPR 23 aprile 2011, n. 290 recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), e successive modifiche. Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DM MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012” Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato.</p>

Impegno C: Impegno aggiuntivo “divieto di diserbo chimico” (viticoltura e frutticoltura)

descrizione impegno	CGO e BCAA condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale
Divieto di diserbo chimico e ricorso al diserbo meccanico, o allo sfalcio, o al pirodiserbo o alle fasce tampone (diverse da quelle previste dalla Condizionalità);	CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7) Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)	Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B). Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato

Impegno D: Impegno aggiuntivo “controllo delle infestanti con pacciamatura” (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche)

descrizione impegno	CGO e BCAA condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale
Divieto di diserbo chimico e controllo delle infestanti attraverso l'utilizzo di teli pacciamanti biodegradabili o impiego di materiali organici aventi funzione pacciamante.	CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7) Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)	Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B). Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato

Elementi del premio

SAU afferenti ai seguenti raggruppamenti colturali

- colture industriali - piante aromatiche e medicinali
- frutti maggiori (frutteti specializzati) - altre
- frutti maggiori (frutteti specializzati) - pomacee
- ortive - colture da seme
- ortive - colture industriali
- ortive - piante aromatiche
- ortive - piante aromatiche e medicinali
- ortive - tutti gli utilizzi
- piccoli frutti - tutti gli utilizzi
- vite - tutti gli utilizzi

Entità del sostegno

L'entità del sostegno è commisurato al rispetto degli impegni sotto riportati e sono cumulabili per coltura:

la versione aggiornata (campagna 2017 e seguenti)

Impegni	Pomacee [¶] (euro/ha)	Vite [¶] (euro/ha)	Colture orticole, piante officinali e aromatiche [¶] (euro/ha)
A) Impegno base: rispetto del disciplinare regionale di Produzione Integrata	570	570	570
B) Impegno aggiuntivo "metodi alternativi di lotta integrata"	180	180	250
C) Impegno aggiuntivo "divieto di diserbo chimico" (viticoltura e frutticoltura)	150	150	Non pertinente
D) Impegno aggiuntivo "controllo delle infestanti con pacciamatura" (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche)	Non pertinente	Non pertinente	180
PREMI MASSIMI PER COLTURA	900	900	1.000

Tabella impegni/premi per coltura - intervento 10.1.3[¶]

Tabella di correlazione fra i premi previsti dalla versione originaria della Sottomisura (campagne 2015-2016) e la versione aggiornata (campagna 2017 e seguenti)¶

Impegni originari 10.1.3	Premi originari	Nuovi impegni 10.1.3	NUOVI PREMI		
			Pomacee	Vite	Orticole, p.te officinali e aromatiche
0 - Prerequisito: adesione alla sezione "Difesa integrata" del DPI regionale	non compensato	A. IMPEGNO BASE: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dal DPI regionale	570	570	570
1. - Pomacee di fesa 1 (confusione sessuale)	300	B. Confusione sessuale e impiego di prodotti a basso impatto: metodi di confusione e disorientamento sessuale, trappole attract and kill, esche proteiche, Bacillus thuringiensis, virus della granulosa, nematodi entomopatogeni, altri agenti di controllo biologico	180		
2. - Pomacee di fesa 2 (uso di preparati biologici)	300				
4 - Vite difesa 1 (confusione sessuale)	300			180	
5 - Vite difesa 2 (uso di preparati biologici)	300				
6 - Orticole: impiego trappole e uso di preparati biologici	400				250
3 - Pomacee e Vite azioni agronomiche nel diserbo (esclusione impiego diserbanti)	200	C. Divieto di diserbo chimico (viticoltura e frutticoltura): diserbo meccanico, sfalcio, pirodiserbo, fasce tampone	150	150	
7 - Orticole azioni agronomiche nel diserbo, teli pacciamenti biodegradabili	400	D. Controllo delle infestanti con pacciamatura (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche): teli pacciamenti, impiego di materiali organici a venti funzione pacciamente.			180

Tabella di coerenza premi campagne 15-16 e seguenti

10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione

Impegno A: Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione

impegno	descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
A. Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione	l'allevatore deve mantenere, nel corso dei 5 anni di impegno, la consistenza del nucleo iniziale, lasciando pertanto aperta la possibilità di sostituire i capi allevati con altri purché aventi la medesima purezza genealogica. Il nucleo iniziale impegnato a premio può essere incrementato entro il terzo anno d'impegno con l'obbligo di mantenimento della nuova consistenza fino alla fine del quinquennio. Il bestiame deve essere iscritto ai libri genealogici o registri anagrafici delle razze oggetto di premio	"Identificazione e registrazione degli animali": CGO 7 "Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.	non pertinente	Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità (DM 180 del 23/01/2015 e Deliberazione della Giunta regionale di recepimento) Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento I Libri Genealogici ed i registri anagrafici attualmente in vigore per le Razze Valdostane sono i seguenti: - Libro genealogico. D. M. 23081 del 18/07/1995 per la razza bovina valdostana castana e pezzata nera; - Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. n. 23864 del 14/11/2002 per la razza Ovina Rosset; - Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. N. 21206 del 08/03/2005 per la razza Caprina Valdostana.	non pertinente	La zootecnia valdostana si basa sul sistema tradizionale di allevamento costituito, considerando la specie bovina, da razze autoctone afferenti al ceppo della razza valdostana. All'interno di questa esistono tre sottotipi di cui una prevalente – la Valdostana Pezzata Rossa – avente una buona attitudine alla produzione di latte. Le altre due tipologie – Valdostana Castana e Valdostana Pezzata Nera, entrambe oggetto della presente operazione – sono relativamente più rustiche e robuste, ma assicurano una produzione di latte inferiore e pertanto sono	l'incentivo all'allevamento di razze locali a rischio di estinzione contrasta, in primo luogo, l'erosione genetica in atto connessa all'ampia diffusione delle razze più produttive o maggiormente richieste sul mercato di latte e carne. Il mantenimento sul territorio delle razze autoctone, maggiormente adattabili alle particolari condizioni orografiche e climatiche del contesto alpino, favorisce, inoltre, il mantenimento delle superfici foraggere dei territori più marginali attraverso il pascolamento.	Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni: - consistenza delle UBA di razza al 31 marzo di ogni anno; - rispetto del carico animale massimo di 4 UBA/ha determinato con deliberazione della Giunta regionale di recepimento del decreto ministeriale 180/2015 in materia di condizionalità; - rispetto dell'impegno quinquennale; - impegnare almeno 1 UBA bovina e/o 0,6 UBA ovi-caprine.

Elementi del premio ed entità del sostegno:

Animali delle specie bovina e ovi-caprina afferenti alle razze a rischio di estinzione

- Bovina Valdostana Pezzata Nera: 400 €/UBA (300 €/UBA qualora l'azienda aderisca al premio accoppiato "Vacche nutrici")
- Bovina Valdostana Castana: 220 €/UBA
- Caprina Valdostana: 200 €/UBA
- Ovina Rosset: 200 €/UBA

Calcolo delle UBA e del numero di capi

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), si fa riferimento al numero di capi presenti in BDN per allevamenti situati in regione alla data del 31 marzo della domanda di sostegno/pagamento (fatta eccezione per le domande soggette a controllo ove la data corrisponde alla data del controllo in loco) e tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati (parametri riportati nella tabella di cui all'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Arieti > 12 mesi	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Ovi – caprini < 12 mesi	0
Tori	1	Altri ovini di età > 12 mesi	0,15
Bovini da 2 e più anni da macello	1	Equini di età > 6 mesi	1
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Asini di età > 6 mesi	1
Vacche da latte	1		
Altre vacche	1		
Pecore > 12 mesi	0,15		

10.1.5 Biodiversità vegetale di interesse agrario-tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

Impegno A: Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno

impegno	descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
A. Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno	Per le colture perenni (vite e pomacee) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati in domanda di aiuto. Per le colture annuali l'impegno è di mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di aiuto, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.	non pertinente	non pertinente	Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 "Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo"	non pertinente	Coltivazione delle varietà più diffuse sul territorio relative alle diverse specie utilizzando le tecniche usuali (sesti di impianto, forma di allevamento, lavorazioni del terreno, irrigazione) e impiegando i mezzi tecnici previsti (antiparassitari, fertilizzanti, ecc...)	La conservazione della variabilità genetica riveste un'importanza centrale per mantenere, all'interno delle specie, caratteri di resilienza e adattabilità a condizioni ambientali critiche, particolarmente evidenti nel contesto montano, nonché ai cambiamenti climatici. La coltivazione di varietà antiche autoctone, che presentano maggiore rusticità e resistenza alle malattie, richiedono un minor impiego di fertilizzanti e pesticidi limitando, di conseguenza, l'impatto sull'ambiente.	Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni: 1. verifica delle varietà coltivate 2. determinazione della superficie ammissibile 3. rispetto dell'impegno quinquennale

Elementi del premio

Varietà vegetali autoctone a rischio di erosione

Vitis vinifera:

Vite da vino-Bonda n.
Vite da vino-Cornallin rs.
Vite da vino-Crovassa n.
Vite da vino-Fumin
Vite da vino-Mayolet
Vite da vino-Ner d'ala
Vite da vino-Neyret n.
Vite da vino-Prié blanc
Vite da vino-Prie' rouge rs.
Vite da vino-Roussin
Vite da vino-Vien de Nus
Vite da vino-Vuillermin n.
Vite da vino-sperimentale-Cornallin rs.
Vite da vino-sperimentale-Crovassa n.
Vite da vino-sperimentale-Prie' Blanc b.
Vite da vino-sperimentale-Roussin n.

Varietà autoctone di pomacee

- Melo

Melo-Amouélaye
Melo-Barbéleuna
Melo-Calvina
Melo-Courpandise
Melo-da mensa-Renetta Canada
Melo-de Fossaz
Melo-de la Balma
Melo-de Menou
Melo-de Roisod
Melo-de Sen Grà
Melo-di Gadeùn
Melo-Dousse
Melo-Dzambòn
Melo-Glaroulenta
Melo-Grizette
Melo-Madeleina
Melo-Medicinale
Melo-Pomma d'Allesaz

Melo-Pomma de Bellon
Melo-pomma de Lillaz
Melo-Raventse
Melo-Renetta Canada
Melo-Rodzetta
Melo-Saint-Michel
Melo-Sèn Cassièn
Melo-Sènte Madeleina
• Pero
Pero- de Prailles
Pero-da mensa-Apeutrèis
Pero-Beuré
Pero-Blan
Pero-Carmélèn
Pero-Critichen
Pero-D'aouton
Pero-de al Libra
Pero-de Chariette
Pero-de Sen Pière
Pero-di Veugne
Pero-Djaquinot
Pero-du Darrdièn
Pero-Envernì
Pero-da mensa-Fandjanì
Pero-Martin Sec
Pero-Martine
Pero-Motsetta
Pero-Muscatélèn
Pero-Péreus du vin
Pero-Saint-Michel
Pero-Saint-Roch
Pero-Spina
Pero-Vèrgolùs
Pero-Vèrte
Pero-da mensa-Vignolèt
Pero-Zéfir

Varietà di cereali da granella

frumento -fave, semi, granella-ecotipi valdostani
segala-fave, semi, granella-ecotipi valdostani

Entità del sostegno

Il premio è pari a:

- colture poliennali: 400 euro/ha
- colture annuali: 200 euro/ha